

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)
12 marzo 2009

Causa F-104/06

Joséphine Arpaillange e altri
contro
Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Assunzione —
Inquadramento — Ex esperti individuali — Diploma — Esperienza
professionale — Eccezione di illegittimità»

Testo integrale nella lingua processuale (il francese) II-A-1 - 273

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Arpaillange e altri quattro agenti contrattuali della Commissione chiedono, in particolare, l'annullamento delle decisioni di inquadramento provenienti dall'autorità abilitata a concludere i contratti, quali risultano dai loro contratti di assunzione.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

*1. Funzionari — Agenti contrattuali — Inquadramento — Agenti rientranti nel gruppo di funzioni IV
(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 79, n. 2, e 86)*

2. Funzionari — Parità di trattamento — Trattamento differenziato delle varie categorie di agenti in materia di garanzie statutarie e di prestazioni previdenziali — Insussistenza di discriminazione

*3. Funzionari — Ricorso — Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento — Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)*

1. Dall'art. 79, n. 2, del Regime applicabile agli altri agenti risulta che l'amministrazione dispone di un margine discrezionale nella fissazione del numero di anni di esperienza professionale necessari ai fini dell'inquadramento degli agenti contrattuali. Poiché l'art. 86 del detto regime prevede solo un inquadramento in tre gradi degli agenti contrattuali di cui all'art. 3 bis rientranti nel gruppo di funzioni IV, lo scarto che separa il limite inferiore dal limite superiore del periodo di esperienza professionale richiesto per ciascuno dei tre gradi è necessariamente elevato. Pertanto, il trattamento identico di agenti contrattuali che si trovano in situazioni diverse quanto alla durata della loro esperienza professionale è inerente ad un sistema di ripartizione in tre gradi degli agenti contrattuali di cui all'art. 3 bis rientranti nel gruppo di funzioni IV.

(v. punti 48, 50 e 52)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 19 marzo 2003, causa T-213/00, CMA CGM e a./
Commissione (Racc. pag. II-913, punti 405-410)

2. Poiché il legislatore comunitario è libero di creare nuove categorie di agenti, corrispondenti a legittime esigenze dell'amministrazione comunitaria, e poiché non possono essere messe in discussione le differenze statutarie esistenti tra le varie categorie di persone impiegate dalle Comunità europee, vuoi come funzionari in senso proprio, vuoi come agenti appartenenti alle diverse categorie disciplinate dal Regime applicabile agli altri agenti, dato che la definizione di ciascuna di queste categorie corrisponde a legittime esigenze dell'amministrazione comunitaria e alla natura dei compiti, permanenti o temporanei, che essa ha la funzione di espletare, non può considerarsi una discriminazione il fatto che, dal punto di vista delle garanzie statutarie e delle prestazioni previdenziali, talune categorie di persone impiegate dalle Comunità possano godere di garanzie o di prestazioni non accordate ad altre categorie. In particolare, gli agenti contrattuali di cui rispettivamente all'art. 3 bis e all'art. 3 ter del detto regime rientrano in categorie di personale diverse, in quanto, in particolare, i secondi, a differenza dei primi, possono concludere contratti di assunzione solo per un periodo limitato, il che implica, in particolare, un inquadramento differenziato e, pertanto, livelli retributivi diversi.

(v. punti 60, 61, 63 e 97)

Riferimento:

Corte: 6 ottobre 1983, cause riunite 118/82-123/82, Celant e a./Commissione
(Racc. pag. 2995, punto 22)

Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T-121/97, Ryan/Corte dei conti (Racc. pag. II-3885, punti 98 e 104), e 9 luglio 2007, causa T-415/06 P, De Smedt/Commissione (Racc. PI pagg. I-B-1-7 e II-B-1-41, punti 54 e 55)

Tribunale della funzione pubblica: 19 ottobre 2006, causa F-59/05, De Smedt/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-1-109 e II-A-1-409, punti 71 e 76)

3. Nelle cause di personale, la domanda diretta al risarcimento di un danno dev'essere respinta qualora presenti uno stretto collegamento con la domanda di annullamento che sia stata a sua volta dichiarata irricevibile o sia stata respinta.

(v. punto 137)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 giugno 2004, causa T-330/03, Liakoura/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-191 e II-859, punto 69), e 13 dicembre 2005, cause riunite T-155/03, T-157/03 e T-331/03, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-411 e II-1865, punto 207)